

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 GEN. 2002

=====

ADDI' 18 GEN. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - GARGANO - IANNARILLI

DELIBERAZIONE N° -59-

Oggetto: L.R. 18 maggio 1984, n. 21. Interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale del Lazio. Approvazione schemi di convenzione con gli istituti di credito concedenti e con i privati beneficiari del contributo.



OGGETTO: Legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 Interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale del Lazio - Approvazione schemi di convenzione con gli istituti di credito concedenti e con i privati beneficiari del contributo.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo

VISTA la legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 concernente: "Interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale del Lazio";

VISTA la legge regionale 17 maggio 1985, n. 71 concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18/5/1984 n. 21";

VISTO l'art. 31 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 che modifica la citata L.R. n. 21/84;

VISTI gli art.li 26 e 22 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26 che modificano rispettivamente gli art.li 31 e 77 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6;

VISTO l'art. 173 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;

VISTO l'art. 48 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 che modifica il citato art. 173 della legge regionale n. 10/2001;

VISTO l'art. 58 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 che modifica la citata L.R. n. 21/84 e detta criteri per la formulazione del Piano degli interventi per il 2001;

CONSIDERATO che a seguito della procedura di finanziamento introdotte dai citati art. 31 della L.R. 6/1999 e art. 48 della L.R. 24/2001 si rende necessario procedere alla stipula di apposite convenzioni con gli Istituti di credito, secondo l'allegato schema;

RILEVATO che i soggetti privati sono tenuti a concedere, alla Regione Lazio, per iniziative promossa dalla Regione stessa, l'uso della struttura oggetto del finanziamento tramite apposita convenzione, secondo l'allegato schema;

VISTE le proprie deliberazioni n. 4570 del 13 luglio 1984 concernente: "Criteri di attuazione della legge regionale n. 21/1984" e n. 1542 del 31 marzo 1987 concernente: "Criteri di Convenzione per gli interventi a favore di strutture culturali di proprietà privata";

all'unanimità

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con gli istituti di credito;
- 2) di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con i soggetti privati;
- 3) di autorizzare il Direttore del Dipartimento Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport a stipulare le convenzioni di cui ai precedenti punti 1) e 2);

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15.05.1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

21 GEN. 2002

ALL. ALLA DEUB. N 52
DEL 18-01-2002

Repertorio n° del

CONVENZIONE

Tra

la Regione Lazio con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581 (che sarà di seguito denominata "Regione"), nella persona del Direttore del Dipartimento della Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport, nato a il

e

....., con sede in,
iscritta nel registro delle imprese di al n. Tribunale di,
codice fiscale n. e partita I.V.A. n., iscritto
all'Albo dei Gruppi Bancari (che sarà di seguito denominata "Banca"), rappresentata da
....., nato a, nella qualifica
di

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1


La Banca si impegna a concedere mutui chirografari della durata di 20 anni a favore dei beneficiari individuati dalla Regione per gli interventi destinati allo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale del Lazio, per l'importo massimo consentito dalla rata di ammortamento per lo stesso periodo pari al contributo concesso con la deliberazione regionale di riferimento. Detti mutui vengono concessi alle condizioni e modalità stabilite dalla legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 e successive modifiche e dalle pattuizioni della presente convenzione.

ART. 2

Ai fini della determinazione degli importi dei finanziamenti da concedere ai beneficiari, fa fede il quadro economico di previsione approvato dalla Regione, contestualmente alla presa d'atto del progetto esecutivo, ovvero di quello formalmente approvato dalla Regione in sede di autorizzazione di eventuali perizie di variante, a norma dell'art. 93 della legge regionale 07/06/1999, n. 6.

ART. 3

Le perizie di variante sono regolate, per l'aspetto tecnico, dall'articolo 25 della legge 11/02/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e, per la parte finanziaria a carico della Regione, dall'art. 93 della già citata legge regionale 07/06/1999, n. 6.

A circular stamp with a central emblem and a handwritten signature to its right.

ART. 4

La Banca avvia l'istruttoria dei mutui da concedere sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Regione circa i beneficiari da finanziare e l'importo della spesa ammessa al beneficio del contributo regionale. Dette comunicazioni sono corredate dalla documentazione, regolarmente approvata dalla Regione stessa, necessaria per poter pervenire alla deliberazione dei relativi finanziamenti bancari.

ART. 5

La Banca invia comunicazione alla Regione circa l'avvenuta deliberazione del mutuo, corredata dai dati necessari per gli ulteriori adempimenti di competenza.

ART. 6

La Banca provvede alle erogazioni dei mutui concessi in relazione allo stato di avanzamento dei lavori dopo aver accertato, tramite riscontro della documentazione di spesa e/o perizie effettuate da propri tecnici di fiducia, la completa utilizzazione della somma posta a carico del beneficiario.

L'Istituto dà comunicazione dalla Regione con lettera raccomandata, delle avvenute erogazioni.

ART. 7

La Regione accetta, ai fini del riconoscimento al beneficiario del contributo a proprio carico, il seguente procedimento operativo della Banca connesso all'erogazione dei mutui:

- erogazione, per l'intera somma concessa in un'unica soluzione;
- versamento di detta somma sul conto corrente intestato al beneficiario finanziato, vincolato all'esecuzione dei lavori;
- disponibilità totale o parziale delle somme come sopra depositate da riconoscere al beneficiario, previo accertamento dei lavori eseguiti con le modalità previste nel precedente articolo 6.

ART. 8

Le erogazioni dei mutui non possono superare l'importo corrispondente al finanziamento concesso, al netto di eventuali ribassi d'asta ottenuti in sede di aggiudicazione dell'appalto dei lavori.

ART. 9

Il rimborso dei mutui erogati dalla Banca avviene con rate annuali costanti posticipate, alle condizioni concordate tra l'Istituto stesso e il beneficiario finanziato nell'apposito contratto di mutuo da trasmettere, in copia, alla Regione. Ciascuna rata è interamente coperta dal contributo a carico della Regione. Il periodo di ammortamento ha inizio dal primo giorno del trimestre solare immediatamente successivo alla data di erogazione del mutuo.

Eventuali interessi di preammortamento sono a carico del beneficiario.

ART. 10

Dietro acquisizione di specifico mandato all'incasso del beneficiario a favore della Banca da notificare alla Regione, quest'ultima effettua il versamento annuale delle quote a proprio carico, per l'intera durata del periodo di ammortamento e con valuta data di scadenza di ciascuna rata di rimborso, direttamente alle filiali indicate dalla Banca.

ART. 11

La Banca comunica alla Regione le eventuali estinzioni totali o parziali dei mutui e, in quest'ultima ipotesi, trasmette anche il nuovo piano di ammortamento accettato dal beneficiario.

La Regione dispone, per i mutui estinti interamente, la sospensione dell'erogazione del contributo alla Banca con effetto dalla annualità di ammortamento successiva alla data dell'estinzione, mentre, per i mutui estinti parzialmente, il contributo si riduce all'importo di ciascuna delle nuove annualità risultanti dal piano di ammortamento redatto sulla base del debito non rimborsato e della residua durata del mutuo.

ART. 12

In caso di definitiva interruzione dei lavori da parte dei beneficiari, la Regione continua a versare alle Filiali indicate dalla Banca le quote del contributo a proprio carico, fino alla concorrenza della somma corrisposta ai beneficiario stessi alla data di interruzione, previa rideterminazione dell'importo effettivamente dovuto in base alle rogazioni legittimamente effettuate.

A tal fine fanno fede le somme del conto corrente vincolato di cui al precedente articolo, rese disponibili al beneficiario fino alla data di interruzione dei lavori, nonchè gli stati di avanzamento maturati, approvati e liquidati prima dell'interruzione.

ART. 13

La Banca acquisisce dal beneficiario, con apposita clausola inserita nel contratto di mutuo, l'impegno a rifondere in un'unica soluzione tutta la somma percepita se, a seguito di accertamenti operati dai competenti Uffici regionali, la parte dei lavori eseguiti non sia sufficiente a farli considerare, anche in parte, funzionanti e funzionali rispetto agli obiettivi e/o alle finalità della norma di riferimento.

ART. 14

Le spese fiscali per la registrazione della presente convenzione sono a carico della Banca.

ART. 15

La presente convenzione resta in vigore per tutto il tempo necessario alla concessione ed estinzione dei mutui da essa previsti, salvo la facoltà delle parti di darne disdetta con un preavviso di sei mesi. La risoluzione, se interverrà, avrà effetto solo per le pratiche in istruttoria e non per quelle relative a contratti di mutuo già stipulati; a quest'ultime si applicheranno, fino alla totale estinzione dei finanziamenti, le pattuizioni della presente convenzione.

ART. 16

La presente convenzione viene redatta in tre esemplari; essa è impegnativa per la Banca dal momento della stipula e, per la Regione, dopo che sarà divenuto esecutivo il relativo provvedimento di approvazione.

REGIONE LAZIO

Roma,

LA BANCA

CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E
..... AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 18
MAGGIO 1984, N. 21 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

tra

la Regione Lazio con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581
(che sarà di seguito denominata "Regione"), nella persona del Direttore del Dipartimento della
Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport, nato a il

e

....., con sede in
..... C.F., (che sarà di seguito denominato "beneficiario")
rappresentato da, nato a il
..... e residente a, codice fiscale, in
qualità di

PREMESSO che con la legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 e successive modifiche, la
Regione Lazio interviene per lo Sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale;

CHE con delibera di giunta regionale n° del recante,
viene concesso a favore del beneficiario un contributo di Lit. all'anno per anni 20 a
copertura parziale della rata annuale del mutuo ventennale, comprensivo di capitali ed interessi, che
il beneficiario dovrà stipulare con un Istituto di Credito;

CHE ai sensi dell'art. 2 della citata legge regionale 21/1984, il rapporto tra la Regione Lazio e
il beneficiario deve essere regolato da apposita convenzione;

CHE in base alla deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 1984 n. 4570, concernente:
"Criteri di attuazione della legge regionale n. 21/1984" ed alla deliberazione della Giunta regionale 31
marzo 1987 n. 1542, concernente: "Criteri di Convenzione per gli interventi a favore di strutture
culturali di proprietà privata", nella Convenzione deve essere previsto l'impegno da parte del
beneficiario a concedere l'uso della struttura oggetto del finanziamento alla Regione Lazio per
iniziative promosse dalla Regione stessa, nonchè il contenuto di tale impegno in relazione all'entità
del contributo concesso;



: *[Handwritten signature]*

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

La Regione Lazio eroga a favore del beneficiario, per sito in in via, di cui lo stesso beneficiario risulta proprietario/gestore/affittuario, il contributo regionale annuale per anni 20 corrispondente al % del costo dell'intervento comprensivo degli interessi al tasso praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti al momento che il beneficiario stipulerà il finanziamento dell'opera con un Istituto di Credito.

Tale contributo resta invariato nel tempo.

L'investimento massimo ammissibile, approvato con la citata DGR n. del, è pari ad Euro e la rata del mutuo ventennale a carico della Regione Lazio, comprensivo degli interessi calcolati al momento della stipula della presente convenzione, viene assunta, al fine del calcolo di cui ai successivi Art.li 3, 4, 5 e 6, in Euro

ARTICOLO 2

Il beneficiario si impegna:

- ad appaltare i lavori entro il e a concludere gli stessi entro il
- a trasmettere, al Dipartimento Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport, copia della concessione edilizia rilasciata dal Comune e relativo progetto esecutivo, unitamente ad una dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione che attesti l'immediata cantierabilità dell'intervento;
- a realizzare l'opera nell'osservanza della legislazione vigente in materia di lavori pubblici, appalti, protezione ambientale, sicurezza nei cantieri e pubblicità;
- a trasmettere, al Dipartimento Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport, copia del contratto di appalto e del verbale di consegna dei lavori;
- a garantire, al personale regionale, libero accesso al cantiere per eventuali opportune verifiche;
- a trasmettere, al Dipartimento Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport, ad ultimazione lavori, per la determinazione della quota annuale definitiva del contributo regionale, la seguente documentazione:
 - certificato di collaudo o regolare esecuzione;
 - rendicontazione della spesa complessivamente occorsa per l'intervento, contenente il richiamo ai provvedimenti di liquidazione di ogni spesa prevista in progetto; la giustificazione dovrà riguardare

l'intero importo finanziato secondo il quadro economico originariamente approvato; eventuali riduzioni, che non abbiano comunque compromesso il rispetto delle finalità di legge, comporteranno una proporzionale riduzione del contributo regionale;

- copia delle fatture di spesa debitamente quietanzate.

Ad avvenuta definizione del costo complessivo dell'opera, dovrà essere rideterminato il piano di ammortamento del mutuo che deve essere riferito al costo effettivo dell'opera.

ARTICOLO 3

Il beneficiario si impegna al mantenimento della destinazione d'uso a finalità culturali dell'immobile per almeno anni.

In caso di mutamento della destinazione d'uso, incompatibile con le finalità della LR 21/84 che contrasti in maniera insanabile con le motivazioni su cui è basata l'erogazione del contributo, la Regione procede al recupero del contributo stesso.

ARTICOLO 4

Il beneficiario si impegna ad effettuare iniziative, manifestazioni, spettacoli aperti al pubblico per almeno giorni l'anno.


ARTICOLO 5

Il beneficiario si impegna a garantire condizioni agevolate di accesso per studenti ed anziani secondo un calendario annuale e per un numero di manifestazioni non inferiori a l'anno.

ARTICOLO 6

Il beneficiario si impegna a concedere alla Regione Lazio l'uso gratuito della struttura (ivi comprese le spese per il personale di sala, riscaldamento, consumo energia elettrica, etc.) per iniziative culturali promosse dalla Regione stessa per un numero annuo di giornate e per la durata di anni.

La Regione a sua volta si impegna a richiederne l'uso con un preavviso di almeno 50 giorni.



ARTICOLO 7

La Regione si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sugli adempimenti oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 8

Nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai precedenti art.li 2, 3, 4 e 5 della presente Convenzione, la Regione potrà procedere al recupero della corrispondente quota del contributo erogato gravata degli interessi di legge.

ARTICOLO 9

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano tutte le disposizioni di cui al libro IV del Codice Civile.

ARTICOLO 10

Sono a carico del beneficiario tutte le spese e gli oneri fiscali relativi alla pattuazione della presente Convenzione secondo le vigenti disposizioni in materia, comprese quelle inerenti alla registrazione della presente Convenzione.

ARTICOLO 11

In caso di controversia, le parti convengono, ai sensi dell'art. 28 del Codice di Procedura Civile, che il Foro competente in via esclusiva a giudicare della controversia stessa sia quello di Roma.

Il beneficiario
(.....)

Il Direttore del Dipartimento Promozione
della Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport

